

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4606

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, PAGANO, LO CURZIO,
BETTONI BRANDANI, MASCIONI e PETRUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 2000

—————

Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la legislazione italiana considera ciechi civili tutte le persone che non dispongono di un residuo visivo superiore ad un decimo in entrambi gli occhi.

Tuttavia, a parte le norme sul collocamento al lavoro e sulle agevolazioni ferroviarie e postali, esistono interventi assistenziali e previdenziali fortemente differenziati a seconda della sussistenza stessa o dell'entità di un minimo residuo visivo.

Ricordiamo anzitutto in proposito l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che pone una distinzione fondamentale fra persone genericamente handicappate e *handicap* in condizioni di gravità (tipologia quest'ultima a cui possono essere ascritti solo i ciechi assoluti in rapporto ai presupposti previsti dalla detta norma).

Del pari fortemente differenziati sono i trattamenti previdenziali e segnatamente il rapporto fra l'indennità di accompagnamento erogata in favore dei ciechi assoluti e l'indennità speciale attribuita ai possessori di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo.

Tuttavia, se è intuitiva e ben comprensibile la graduazione di provvidenze tra diverse tipologie di misurazione visiva e se ben si comprende come sia assai più limitante la cecità assoluta rispetto ad un residuo visivo ancorché di modestissima entità, molto più incongrua e inadeguata appare l'entità dell'indennità speciale riservata ai ventesimisti (di lire 94.900 mensili) in rapporto a trattamenti erogati per infermità considerate meno invalidanti dal legislatore.

Rileviamo al riguardo e a conferma di quanto fin qui sottolineato che il decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, recante «Approvazione della nuova tabella

indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti» considera invalidante - come minimo all'80 per cento - la presenza di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo. Questa percentuale può raggiungere anche il 100 per cento quando detto residuo sia solo monoculare.

Altre minorazioni sensoriali, come ad esempio il sordomutismo, si collocano in percentuali invalidanti dal 58,5 all'80 per cento.

Non di meno mentre a questi ultimi è attribuita una indennità di interpretariato di 333.360 lire mensili, la corrispondente indennità speciale a favore dei ventesimisti non arriva neppure al 30 per cento di detto importo.

A chi per avventura dovesse ritenere che il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 sopravvaluti l'impatto invalidante delle minorazioni visive, mentre ricordiamo che - al contrario - esso è in linea con le classificazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, teniamo a sottolineare che la condizione effettiva e psicologica dei ciechi ventesimisti è particolarmente delicata e meritevole di sostegno.

Dal punto di vista effettivo e cioè in ordine all'utilizzo possibile di un residuo visivo di così modesta portata, rammentiamo che un *visus* non superiore ad un ventesimo può - nella più rosea delle prospettazioni - consentire una certa mobilità autonoma (senza dover ricorrere al bastone bianco, al cane guida o all'accompagnatore), ma solo in condizioni di luminosità piena ed entro un raggio spaziale assai limitato. Cosicché se di norma sarà possibile lo spostamento nelle zone pedonali o di abituale frequentazione, gli attraversamenti e i movimenti nel

contesto del traffico non potranno invece basarsi sulle percezioni visive del tutto inadeguate in tali frangenti.

Sul piano relazionale e culturale un simile modesto residuo non consente la lettura e la scrittura nelle forme ordinarie con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano degli ausili tecnici e personali per sopperire a tale *deficit*.

Sul piano psicologico, la condizione del ventesimista è particolarmente delicata sia per la difficoltà soggettiva di identificarsi e con i ciechi e con i vedenti, sia con il parallelo atteggiamento ondivago di chi entra in rapporto con il ventesimista, considerato di volta in volta cieco o vedente a seconda delle circostanze.

Questa situazione di ambiguità comporta innumerevoli e spiacevoli equivoci, quali la mancata risposta a gesti e segnali altrui, le richieste non comprese di aiuto o la difficoltà stessa a chiederlo.

Questo quadro soggettivo si aggrava ulteriormente quando l'approdo a questa fascia di minorazione visiva riguarda persone anziane e con *visus* in via di ulteriore diminuzione: la concomitanza delle problematiche

connesse all'invecchiamento e della paura istintiva della cecità assoluta, rendono questo stadio estremamente delicato e meritevole di ogni attenzione e sostegno.

Fermo restando che né il sostegno economico da solo, né i servizi sociali per lo più freddi e asettici possono incidere profondamente su questa condizione di disagio, tuttavia è auspicabile un consistente innalzamento dell'indennità speciale in favore dei ciechi ventesimisti, originariamente introdotta con la legge 21 novembre 1988, n. 508, al fine di consentire un maggiore sostegno e una più puntuale valorizzazione delle potenzialità residue di questa importante area della minorazione visiva.

Tenendo conto che il numero dei ciechi ventesimisti è di circa 58.000, la spesa necessaria ai fini del presente disegno di legge ammonta a circa 167.000 milioni.

Tale importo risulta calcolando la differenza tra l'attuale indennità di comunicazione dei sordomuti lire 333.360 e l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti lire 94.900, pari a lire 240.000 circa per dodici mensilità per il numero dei ciechi ventesimisti prima indicato (58.000).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, primo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 333.360 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. L'adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall'articolo 3, quarto comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 167.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 e relative proiezioni per gli anni successivi, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.